

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1727

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAVILLA, D'ALÌ, PEDRIZZI, CADDEO,
COSTA, TAMPONI, PERLINGIERI, FARDIN, THALER
AUSSERHOFER, PAINI, MACERATINI, BERSELLI, DUJANY
e GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1995

Semplificazioni tributarie e indirizzi operativi per le
rivendite di generi di monopolio e per la rete di raccolta
del gioco del lotto

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a 15.000 punti entro il 31 dicembre 1997.

Il presente disegno di legge, con l'articolo 1 tiene conto della particolarmente grave situazione economica delle rivendite di generi di monopolio in alcune province dell'Italia meridionale colpite dal contrabbando (fino a - 65% rispetto alle vendite a quantità dell'anno 1985) e nel nord-est della penisola per effetto della concorrenza dei *duty-free* di terra sloveni (fino a - 40% delle vendite a quantità rispetto all'anno 1987).

Si propone pertanto con il presente disegno di legge di dare una precedenza nell'ampliamento della rete di raccolta del lotto alle rivendite delle province sopra ricordate ultimando l'ampliamento della rete previsto per dette province entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 prende in considerazione il fatto che il numero delle rivendite di generi di monopolio in Italia è di gran lunga superiore (sia rapportandolo alla popolazione, sia alla superficie) rispetto a quello delle rivendite esistenti negli altri paesi dell'Unione europea a regime di monopolio.

Dispone pertanto dei precisi rapporti con gli abitanti, nonchè un meccanismo per consentire l'ampliamento, ove necessario, nelle zone attualmente sature.

Per depurare le statistiche da ogni dato che ne consenta la deformazione, dispone l'eliminazione entro un mese delle rivendite chiuse e non funzionanti negli anni 1993, 1994 e nei primi mesi del 1995; ciò anche per dare valida attuazione al disposto dell'articolo 27, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, purtroppo largamente disatteso dalla Amministrazione autonoma Monopoli di Stato.

A tale scopo il comma 6 del proposto articolo 2 dispone che la soppressione delle rivendite inattive per almeno un anno sia non più una facoltà ma un obbligo per l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato.

Con l'articolo 3, comma 1, viene aggiornato l'attuale limite fra le rivendite di prima e seconda categoria.

Il precedente, di lire 10.000.000, era stato stabilito dall'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, che prevedeva l'aggiornamento triennale attraverso un decreto interministeriale, aggiornamento mai avvenuto per la difficoltà del varo di un decreto di questo tipo.

10.000.000 di lire dell'anno 1985 corrispondono sostanzialmente a 16-17 milioni di lire del 1996 per cui una modifica di detto limite di valore a lire 20.000.000 non sembra esagerata; viene inoltre semplificata la modalità per l'adeguamento di detto limite.

Al comma 2 viene inoltre proposta la modifica del criterio di calcolo della concessione governativa per le tabaccherie, adottando - come per tutte le altre concessioni governative - un importo unico per tutte le rivendite di prima categoria, pari a lire 500.000, ed esentando quelle di seconda categoria.

Tale importo è da ritenersi adeguato considerata la modesta importanza dell'attività economica ed è conforme a quello ad importo unico adottato per tutte le altre categorie.

Si evita infine il sovrapporsi sullo stesso atto di concessioni governative ed *una tantum*, abolendo le concessioni governative, di minore importo, stabilite per atti colpiti dalle *una tantum*.

Il comma 3 consente un sostanziale raddoppio (distribuito armoniosamente nella categoria) del gettito delle concessioni go-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vernative per il lotto, mentre il comma 4 riduce l'importo delle *una tantum* a favore dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato tenendo conto della nuova massa impositiva costituita dagli aggi sul gioco del lotto ed abroga una norma mai finora attuata, senza determinare, quindi, oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 4 consente la sistemazione delle gerenze provvisorie delle rivendite, come effettuato più volte in passato. L'articolo 5 infine affranca le categorie dei rivenditori di generi di monopolio e dei ricevitori del lotto dall'attuale, eccessivo obbligo di presentare ogni domanda in carta bollata.

Il comma 2 dello stesso articolo, muovendosi nella logica dell'imminente privatizzazione, prescrive che l'Amministrazione debba regolarmente affrancare le proprie lettere.

Mediante l'applicazione dell'articolo 6 si intende salvaguardare la continuità della gestione delle rivendite senza che venga pregiudicata l'economia delle rivendite stesse. Infatti, per quanto riguarda l'articolo 28, si tratta di un passaggio diretto della ta-

baccheria ad un parente o ad un affine del titolare: tale procedura non comporta un'interruzione del servizio di vendita i cui effetti possano giustificare l'incameramento della cauzione inizialmente versata.

In merito all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si fa osservare che si tratta di una cessione del complesso aziendale di cui la rivendita fa parte e non di una rinuncia del titolare della tabaccheria che possa comportare conseguenze negative alla continuità del servizio di vendita di generi di monopolio.

Con il comma 2 si estendono esplicitamente gli effetti della suddetta norma anche alle ricevitorie del lotto.

Quanto precede forse è ultroneo in virtù dell'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che ha esteso alle ricevitorie le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, ma è sempre bene specificare le cose di fronte ai pericoli di incertezze per gli uffici finanziari, o di eccessivo fiscalismo.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Il Ministro delle finanze, nel dare attuazione all'allargamento della rete di raccolta delle giocate del lotto, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, provvede ad ulteriormente accelerare entro un anno il rilascio delle nuove ricevitorie nelle province fortemente danneggiate dal contrabbando di sigarette e dalla concorrenza dei negozi *duty-free* sloveni.

Art. 2.

1. Il numero di rivendite di generi di monopolio nelle varie province viene rapportato ad una rivendita ogni 1500 abitanti. Nelle province seriamente danneggiate dal contrabbando di sigarette e dalla concorrenza dei negozi *duty-free* sloveni ed in quelle caratterizzate da intenso movimento frontaliero di lavoratori, tale rapporto sale a 2000 abitanti per rivendita.

2. Le rivendite in eccedenza, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono mantenute.

3. Le nuove istituzioni di rivendite saranno possibili solo nelle province in cui il rapporto popolazione rivendite sia inferiore a quanto disposto dal comma 1, ovvero nelle altre province in sostituzione di almeno due rivendite in sovrannumero soppresse.

5. Tutte le rivendite che non hanno effettuato prelevamenti negli anni 1993, 1994 e 1995 sono soppresse con decreto del Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

«Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario sono soppresse, quando non ricorrano particolari motivazioni».

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le rivendite con reddito annuo a tabacchi fino a lire 20.000.000 sono classificate di seconda categoria; il Ministro delle finanze modifica ogni tre anni tale importo in funzione del costo della vita.

2. La concessione governativa per l'esclusiva di vendita dei tabacchi è dovuta annualmente dalle sole rivendite di prima categoria nella misura unica di 500.000 lire; sono abolite le concessioni governative previste per il rilascio ed il rinnovo della licenza e per la cessione del complesso aziendale.

3. La concessione governativa per le ricevitorie del gioco del lotto è dovuta nella misura di lire 500.000 per ogni terminale.

4. Le somme *una tantum* dovute all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni, sono ridotte del 50 per cento; quella di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è soppressa.

Art. 4.

1. I gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata della rivendita che gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Le istanze presentate dai rivenditori di generi di monopolio e dai ricevitori del lotto agli Ispettorati compartimentali sono sempre in carta libera.

2. Gli Ispettorati compartimentali affrancano normalmente tutta la corrispondenza indirizzata ai rivenditori di generi di monopolio, ai ricevitori del lotto ed ai sindacati delle categorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6.

1. In caso di cessione di rivendita ai sensi dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, o di passaggio della rivendita al coadiutore ai sensi dell'articolo 28 della medesima legge, l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato non procede all'incameramento della cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, salvo il caso in cui per responsabilità del rivenditore si sia verificata interruzione nell'attività della rivendita.

2. Il comma 1 si applica anche alle ricevitorie del lotto.